

CIRCOLARE N. 39/2014

Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONI *BLACK LIST* – CAMBIANO LE REGOLE DI MONITORAGGIO

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) devono essere periodicamente comunicate all'Amministrazione Finanziaria; tale monitoraggio riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, così come quelle ricevute).

Con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale comunicazione. In particolar modo, l'art. 21 interviene su due aspetti:

- viene modificata la periodicità di presentazione;
- viene modificata la soglia di monitoraggio.

Periodicità annuale

Dall'inizio del 2014 tale comunicazione va resa attraverso il modello di "comunicazione polivalente", il medesimo utilizzato per trasmettere le operazioni incluse nello spesometro. Ciò posto, mentre quest'ultimo adempimento ha periodicità annuale, la comunicazione *black list* continuava con la propria scadenza mensile o trimestrale (a seconda dell'ammontare delle operazioni effettuate).

Il decreto semplificazioni stabilisce l'allineamento della periodicità con quella prevista per lo spesometro, stabilendo anche per la comunicazione *black list* la cadenza annuale, anche se, al momento, non risulta particolarmente evidente quale sarà l'esatto termine di invio di tale comunicazione. La logica vorrebbe una presentazione contestuale allo spesometro (quindi un'unica comunicazione che comprenda tutti i dati richiesti), ma la formulazione attuale della norma non assiste fino in fondo tale interpretazione, facendo trasparire il rischio di una diversa scadenza (questo aspetto dovrà essere chiarito).

Tale previsione interessa già il 2014, anche se, va notato, ormai siamo prossimi alla fine dell'anno e, proprio per questo, le operazioni 2014 sono già state quasi interamente comunicate. Sul punto si auspica che si possa continuare sino al 31.12 con le vecchie modalità (è comunque necessario attendere una conferma ufficiale).

Vista l'entrata in vigore del decreto al 13.12.2014, si potrebbe anche sostenere che la comunicazione dell'ultimo o dell'ultimo trimestre 2014 non sia più dovuta con la precedente disciplina, ma anche sotto questo aspetto appare necessario attendere le istruzioni operative delle Entrate.

La soglia di monitoraggio

La seconda modifica introdotta riguarda la soglia di monitoraggio. In precedenza era previsto un limite (introdotta dal DL 16/12) al di sotto del quale le operazioni non dovevano essere oggetto di monitoraggio: detto limite era stabilito di € 500 per ciascuna operazione realizzata.

Il decreto semplificazioni stabilisce l'irrilevanza per le operazioni che rimangono al di sotto dell'importo annuale di 10.000 euro, soglia che si dovrebbe riferire ad ogni controparte (quindi ogni cliente / fornitore), ma riguardo alla quale qualcuno ha avanzato la tesi più rigorosa, ma non del tutto convincente, secondo cui

il limite dovrebbe essere complessivo, in relazione all'intera posizione del contribuente. Tale soglia sostituisce il precedente limite di 500 euro, ben più basso ma più agevole da gestire, in quanto riferibile alla singola operazione.

Pertanto, per capire quali operazioni comunicare, la verifica non potrà essere effettuata relativamente a ciascun singolo documento, ma si dovrà attendere la fine dell'anno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.